



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

Prot. 75 /
del 29. 5. 2007

Genova, 27 giugno 2007

*179
Greco*

Prot. n. 993 /I/13
All. 1

On. Alessandro REPETTO
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

Oggetto: Parere del Comune di Cogorno.

Per opportuna conoscenza, invio copia della pronuncia n. 6/2007 emessa da questa Sezione regionale sulla richiesta di parere formulata, tramite codesto Consiglio, dal Comune di Cogorno.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

gest.

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIERI	Consigliere
dott. Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

ha emesso la seguente pronuncia.

Vista la nota n. 3697 in data 17 aprile 2007 – pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali giusta nota n. 67 del 5 giugno 2007 assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo l'8 giugno successivo con il n. 882/I/13 - con la quale il Comune di Cogorno in persona del Sindaco ha posto alla Sezione un quesito in ordine alla dichiarazione relativa alle somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.L.vo 267/2000;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nell'adunanza del 25 giugno 2007, il relatore in persona del Presidente;

PREMESSO:

Il Sindaco di Cogorno, con la nota in epigrafe - successivamente corretta ed integrata con due lettere del Responsabile

dei Servizi Economico-Finanziari in data 11 giugno 2007 fatte pervenire via FAX a seguito di richiesta di chiarimenti rivolta al Comune nelle vie brevi - ha esposto quanto segue.

Con deliberazione n. 149 del 1 luglio 2006 la Giunta Comunale provvedeva alla quantificazione, nell'importo di euro 1.394.183, 17, delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2006 ai sensi dell'art. 159 del D.L.vo 267/2000.

In data 7 agosto 2006, il Tesoriere comunale, nel rendere al Giudice dell'esecuzione, nel corso di procedura esecutiva promossa contro il Comune, la dichiarazione del terzo pignorato, dichiarava somme immediatamente esigibili sulla base di un fondo di cassa, alla stessa data, pari ad euro 2.006.027,61, di cui euro 816.510,51 vincolati da mutui ed euro 1.189.510,10 disponibili.

In relazione a tali fatti, il Comune chiede testualmente *“di conoscere se la dichiarazione del terzo pignorato resa dal Tesoriere sia corretta, considerato che il fondo di cassa disponibile al netto delle somme vincolate da mutui ammontava ad euro 1.189.510,10 e pertanto risultava inferiore alle somme dichiarate impignorabili con deliberazione GM 149/06 pari ad euro 1.394.183, 17”*.

A seguito della richiesta di chiarimenti all'inizio menzionata, il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari faceva pervenire in copia la predetta deliberazione, due lettere della Banca-Tesoriere (n.1501/2006 del 27 novembre 2006 e n. e:cog del 6 febbraio 2007), due lettere del Comune inviate alla predetta Banca (n.10596 del 19 ottobre 2006 e n. 994 del 29 gennaio 2007, quest'ultima corredata del

verbale 27 gennaio 2007 del Collegio dei revisori dei conti), la nota dell'Istituto per il Credito Sportivo n. 013294 del 15 dicembre 2006.

Dall'esame della documentazione prodotta e dai chiarimenti forniti dal Comune è dato evincere che la procedura esecutiva, nel corso della quale la Banca-Tesoriere ha reso la dichiarazione di terzo senza contestazioni in quella sede, è stata promossa dall'Avv. Mora Davide per un debito del Comune di Euro 21.589,22 e si è conclusa con il pignoramento della corrispondente somma disponibile in numerario e l'emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO quanto segue.

La richiesta all'odierno esame del Sindaco del Comune di Cogorno, intesa a conoscere il parere della Sezione sulla correttezza della dichiarazione di terzo pignorato reso dalla Banca-Tesoriere in una procedura esecutiva intentata contro il Comune per il pagamento di un debito dell'amministrazione comunale, non può che essere esaminata nei limiti consentiti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede la possibilità degli enti locali di richiedere, tramite il Consiglio delle autonomie locali, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

Se sotto l'aspetto procedurale la richiesta in esame è da considerarsi ritualmente proposta, essendo stata sottoscritta dal Capo dell'Amministrazione ed essendo pervenuta tramite il predetto Consiglio, altrettanto non può dirsi in relazione al suo contenuto, non

sembrando al Collegio che il quesito in questione possa farsi rientrare nella "materia della contabilità pubblica" che segna il limite funzionale entro il quale può correttamente svolgersi l'attività consultiva della Sezione.

Dalla ricostruzione dei fatti, cui è dato pervenire attraverso gli scarsi elementi indicati nel quesito ed i documenti forniti successivamente dall'amministrazione, risulta che nei confronti del Comune e presso il Tesoriere, come richiesto dall'art.159 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, è stata instaurata una procedura esecutiva per il pagamento di un debito comunale di Euro 21.589,22.

La procedura si sarebbe conclusa con il pignoramento sul conto di tesoreria della corrispondente somma a favore del creditore sulla base della dichiarazione di immediata esigibilità resa al giudice dell'esecuzione dal Tesoriere (quale terzo pignorato) "sulla base di un fondo di cassa alla stessa data pari ad euro 2.006.027,17 di cui euro 816.510,51 vincolato da mutui ed Euro 1.189.510,10 disponibili".

Il quesito posto dal Comune mira sostanzialmente ad ottenere dalla Sezione regionale di controllo un giudizio sulla correttezza della dichiarazione del Tesoriere, sulla quale il Comune sembra nutrire dubbi in base alla considerazione che il fondo di cassa disponibile, dedotte le somme vincolate da mutui, ammontava ad euro 1.189.510,10 e pertanto risultava inferiore alla somma di Euro 1.394.183,17 dichiarata impignorabile dalla Giunta Municipale con la menzionata deliberazione adottata ai sensi dell'art.159, comma 3, del

citato Decreto legislativo.

Appare evidente che la dichiarazione resa dal Tesoriere è quella prevista dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede, nel testo novellato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, che il terzo con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Così giuridicamente inquadrato il quesito nei suoi termini essenziali, il Collegio osserva che qualsivoglia valutazione del contenuto della predetta dichiarazione - pur implicante il necessario riferimento alla disciplina derogatoria che il citato art. 159 del TUEL pone rispetto alle norme comuni sulla pignorabilità dei beni patrimoniali disponibili da parte dei creditori dell'ente locale, sottraendo all'esecuzione forzata presso il tesoriere determinate tipologie di somme destinate al soddisfacimento di preminenti bisogni di pubblico interesse (in tal senso si era pronunciata la Sezione nel parere n.1/2003) - appare esulare dalla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo in quanto estranea alla materia della contabilità pubblica.

Come questa Sezione ha avuto occasione di ricordare, la contabilità pubblica è notoriamente intesa come un complesso sistema di norme e di principi che, traendo fondamento da precetti di ordine costituzionale, presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, regolando i rapporti relativi alla

gestione delle entrate e del pubblico denaro (Cass. Civ., Sez. Un., 2 marzo 1982, n.1282; Corte dei conti, sez. I, 13 maggio 1987, n.91).

Nell'accezione ristretta accolta in un recente atto di indirizzo e di coordinamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (n. 5 del 10 marzo 2006), la nozione della contabilità pubblica è stata concettualmente rapportata alla disciplina "dell'attività finanziaria", ricomprendendosi in essa "la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"

La dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., anche se a renderla è un agente contabile (il tesoriere comunale), si caratterizza, sotto il profilo formale e sostanziale, per la sua natura di *atto processuale* destinato a produrre effetti nella fase della procedura espropriativa presso terzi costituita dal pignoramento (artt. 543, 548, 552, 553), cosicchè non può che rientrare nella sfera del diritto processuale civile ogni questione involgente la valutazione del suo contenuto, come accadrebbe nel caso di contestazioni in ordine alla entità e pignorabilità delle somme di cui il terzo fornisce la specificazione, essendo, fra l'altro, rimessa al giudice ordinario la loro risoluzione (art. 548 c.p.c.).

Parimenti di carattere processuale devono considerarsi i potenziali sviluppi della vicenda legati alla scoperta postuma di vizi della dichiarazione del tesoriere che non abbiano formato oggetto di tempestiva contestazione e che abbiano potuto inficiare gli atti

esecutivi successivamente posti in essere.

In proposito il Collegio ha già espresso l'orientamento che debbano rimanere estranee alla funzione consultiva richieste intese ad orientare le amministrazioni nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione; la soluzione delle controversie di tale tipo non può che restare affidata alle iniziative discrezionali o tecnico-legali dell'ente ed alle pronunce dei competenti organi della giurisdizione (Parere n. 1/2003).

La oggettiva estraneità del quesito alla materia della contabilità pubblica e la conseguente impossibilità funzionale del Collegio di entrare nel merito della questione rendono superflua l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori per conoscere l'effettivo contenuto della dichiarazione del Tesoriere, di fatto non trasmessa dal Comune, nonché lo scopo stesso per il quale l'Amministrazione intenda verificarne "la correttezza".

Conclusivamente la Sezione, non potendo spingere la propria valutazione oltre il limite funzionale segnato dalla disposizione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che, come ha già avuto occasione di affermare, obbliga ad una interpretazione di stretto diritto, attecchendosi a norma di carattere eccezionale rispetto alla sfera delle ordinarie attribuzioni della magistratura del controllo, deve dichiarare inammissibile la richiesta di parere .

P.Q.M

dichiara inammissibile la richiesta di parere all'odierno esame.


Copia autentica della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del

Direttore della Segreteria al Sindaco del Comune di Cogorno.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 25 giugno 2007.

Il Presidente-relatore

(Salvatore Greco)



Depositata il 26 giugno 2007

Il Direttore della Segreteria

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Silvana Di Marsico)

